

ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN COLOMBANO PER L'EUROPA APS

San Colombano al Lambro (MI)

STATUTO ASSOCIATIVO

SOMMARIO

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
<u>ART. 1 - Denominazione, sede e durata</u>	3
<u>ART. 2 - Scopo, finalità e attività</u>	3
<u>TITOLO II - ASSOCIATI</u>	6
<u>ART. 3 - Ammissione e numero degli associati</u>	6
<u>ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati</u>	6
<u>ART. 5 - Perdita della qualifica di associato</u>	7
<u>ART. 6 - Regolamento disciplinare</u>	7
<u>TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</u>	7
<u>ART. 7 – Organi associativi</u>	7
<u>ART. 8 - Assemblea degli associati</u>	7
<u>ART. 9 - Il Comitato Direttivo</u>	9
<u>ART. 10 – Presidente</u>	10
<u>ART. 11 - Organo di Controllo</u>	10
<u>ART. 12 - Revisione legale dei conti</u>	10
<u>TITOLO IV - STRUTTURE</u>	11
<u>ART. 13 - Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici</u>	11
<u>TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE</u>	11
<u>ART. 14 – Patrimonio</u>	11
<u>ART. 15 - Divieto di distribuzione degli utili</u>	12
<u>TITOLO VI – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE</u>	12
<u>ART. 16 - Bilancio preventivo</u>	12
<u>ART. 17 - Bilancio consuntivo</u>	12
<u>ART. 18 - Libri sociali</u>	13
<u>ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo</u>	13
<u>TITOLO VII - RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'</u>	13
<u>ART. 20 - Disposizioni circa la responsabilità</u>	13
<u>ART. 21 - Conflitto di interessi e incompatibilità</u>	13
<u>ART. 22 - Titolarità e tutela dei dati</u>	14
<u>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE</u>	14
<u>ART. 23 - Politiche di genere e Pari opportunità</u>	14
<u>TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI</u>	15
<u>ART. 24 - Cambio di sezione nel registro unico nazionale</u>	15
<u>ART. 25 – Rinvio</u>	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione privata di fedeli avente la seguente denominazione: “AMICI DI SAN COLOMBANO PER L'EUROPA APS, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO Prov. MI, Via Ottavio Steffenini 207, con durata illimitata.
- 1.2 L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta
- 1.3 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

- 2.1 L'Associazione è una realtà locale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
- 2.2 L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato e di promozione sociale, con l'intento di:
 - favorire la conoscenza della figura di San Colombano e promuovere il culto;
 - sensibilizzare la comunità banina alla figura del patrono e alla partecipazione all'annuale festa patronale collaborando con il parroco alla sua organizzazione;
 - favorire approfondimenti culturali sulle tematiche suggerite dalla figura di San Colombano attraverso l'organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, pubblicazioni, ecc.;
 - supportare le iniziative di altre comunità colombariane assicurando, se richiesta, la collaborazione;
 - contribuire alla costruzione dell'unità spirituale, etica e culturale dell'Europa fondata sulle comuni radici cristiane anche mediante occasioni di incontro e di dialogo tra le diverse culture e componenti di tradizione cristiana e le altre maggiori tradizioni presenti nel contesto europeo mettendo in luce la missione di Colombano e la visione della “casa comune” concepita e sviluppata da grandi personalità europee;
 - partecipare all'annuale Meeting Internazionale della Comunità Colombariane intervenendo, in caso di difficoltà o impedimenti alla sua realizzazione, per assicurare la continuità;
 - mantenere, alimentare e intensificare le relazioni con le varie comunità e realtà colombariane favorendo o promuovendo gemellaggi o altri momenti di aggregazione per

coltivare i legami, condividere esperienze e iniziative per far crescere costantemente l'eredità lasciata da Colombano;

- promuovere la costituzione di Associazioni di Amici di San Colombano o forme aggregative analoghe nelle varie comunità colombaniane;
- promuovere la costituzione di un'Associazione internazionale ponendo le basi per iniziative comuni in ambito europeo e concorrere alla costruzione di un'anima per l'Europa;
- interessare i mass-media, il mondo della scuola e le istituzioni culturali e artistiche;
- Tra gli impegni concreti, oltre ad adoperarsi per la riuscita della festa patronale, promuove ogni anno un pellegrinaggio alla tomba del Santo a Bobbio (in particolare il 23 novembre) e alla Spelonca di San Michele a Coli, meglio conosciuta come Grotta di San Colombano.

- 2.3 L'associazione è aperta a tutti i fedeli che, incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono parte della Chiesa Cattolica, purché ne condividano l'ispirazione, le finalità e la spiritualità.
- 2.4 Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, essendo possibile esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.
- 2.5 Ogni persona che sceglie di far parte dell'Associazione deve assumerne l'identità spirituale caratterizzata da una vita spirituale intensa, sull'esempio di S. Colombano, e dalla ricerca sincera della comunione.
- 2.6 Per il perseguimento di tali scopi, l'Associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche

dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- 2.7 Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed Enti Pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; può aderire ad organismi internazionali.
- 2.8 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- 2.9 L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:
- stipula delle convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, di norma, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo dell'assemblea dei soci;
 - regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
 - struttura degli organi conforme agli atti di indirizzo dell'assemblea dei soci;
 - ammissione, in sede di Assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
 - sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti ed in regola con il versamento, nonché nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di politiche di genere, pari opportunità e contrasto ad ogni discriminazione;
 - adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come previsto dal D.Lgs 117/2017
- 2.10 Il cammino di formazione nell'Associazione vuole rispondere alle esigenze spirituali di ciascuna persona; pertanto, onde accompagnare il passo di ciascuno, le proposte spirituali sono varie:
oltre a quelle che sono proprie di ogni cattolico, si propone l'esperienza di alcuni ritiri spirituali nel corso dell'anno liturgico, la confessione frequente, la recita quotidiana di una parte della Liturgia delle Ore, la recita del Rosario.
- 2.11 L'Associazione è assistita da un Consigliere Spirituale, nella persona del Parroco o scelto dal Parroco tra i sacerdoti secolari o regolari e confermato dall'Ordinario diocesano; dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Ha il compito di animare spiritualmente l'associazione e di garantirne il rapporto con il Vescovo e le sue linee pastorali.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

- 3.1 In coerenza con quanto previsto dallo Statuto, possono associarsi persone fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, tutti coloro che condividono gli scopi del presente Statuto, del codice etico, le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, competenze e conoscenze.
- 3.2 Il numero degli associati è illimitato.
- 3.3 L'ammissione degli associati è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo di cui all'Art.9 del presente Statuto su domanda dell'interessato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.
- 3.4 In caso di diniego, il Comitato Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato.
- 3.5 L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
- 3.6 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

- 4.1 Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi in ottemperanza a quanto previsto dal CTS e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati per i servizi autorizzati dall'associazione delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- 4.2 Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, il codice etico e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

- 4.3 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 4.4 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

- 5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 5.2 In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico, agli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera del Comitato Direttivo di cui all'Art.9 del presente statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
- 5.4 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Regolamento disciplinare

- 6.1 I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dallo Statuto.
- 6.2 Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia del Comitato Direttivo.
- 6.3 Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro 30 giorni dalla approvazione.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7 – Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Comitato Direttivo
- il Presidente

ART. 8 - Assemblea degli associati

- 8.1 L'Assemblea degli associati è l'insieme dei soci che aderiscono all'associazione. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
- 8.2 L'Assemblea degli associati elegge il Comitato Direttivo;
- 8.3 L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.
- 8.4 L'Assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.
- 8.5 L'Assemblea è convocata con avviso emesso almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea e trasmesso agli associati a mezzo lettera, affissione in luoghi pubblici (bacheche, negozi, ecc.), inviato a mezzo posta elettronica o pubblicato sui social media. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
- 8.6 In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
- 8.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
- 8.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - elegge tra i suoi componenti il Presidente;
 - su proposta del Presidente, eleggere il vicepresidente;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - delibera sulla composizione numerica del Comitato Direttivo;
 - delibera sul bilancio consuntivo, sull'eventuale bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- 8.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- 8.10 È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 8.11 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 8.12 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
- 8.13 Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- 8.14 L'Assemblea delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
- 8.15 L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti

collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 9 - Il Comitato Direttivo

9.1 Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- proporre le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'Associazione
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere l'ammissione di membri, dare il benestare per la loro uscita e, in casi gravi, autorizzare, con la maggioranza dei due terzi, il Presidente a procedere al loro allontanamento;
- deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di attività proposto dal Presidente;
- assumere il Regolamento sul trattamento dei dati personali previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati;
- deliberare sulle richieste di iscrizione all'associazione;
- deliberare sulle proposte di sanzione avanzate dall'Assemblea;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente;

9.2 Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea, e comunque sempre in numero dispari.

9.3 I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea, di norma ogni cinque anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

9.4 Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà considerato doppio.

9.5 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente. La convocazione può essere fatta con le modalità di cui sopra, almeno cinque

giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo il Consigliere spirituale senza diritto di voto.

9.6 Il Comitato Direttivo, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione.

9.7 Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 10 – Presidente

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

10.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

10.3 Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto

10.4 Il Presidente:

- ha il compito di curare la corretta applicazione del presente statuto
- promuove la comunione tra tutti gli aderenti
- presiede e convoca il Comitato Direttivo e l'Assemblea
- promuove la comunione tra tutti gli aderenti
- definisce con il Comitato Direttivo iniziative e attività
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte al Vescovo
- comunica l'allontanamento a chi viene meno ai doveri precisati dallo Statuto, previo benessere, e in casi gravi, previa autorizzazione, del Comitato Direttivo;
- ha compiti di amministrazione ordinaria
- può delegare alcune sue funzioni ad un membro del Comitato Direttivo da lui individuato.
- nomina i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- propone all'Assemblea l'elezione di un vice Presidente.

10.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

10.6 Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 11 - Organo di Controllo

11.1 E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 12 - Revisione legale dei conti

12.1 L'organo di revisione dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV - STRUTTURE

ART. 13 - Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici

- 13.1 Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l'Associazione ricercherà tutte le possibili sinergie con la Diocesi di Lodi, a cui è legata per origine e comunanza di valori.
- 14.1 Qualora l'Associazione voglia operare in una Diocesi diversa da quella di Lodi sarà sua cura richiedere previamente il consenso dell'Ordinario diocesano territorialmente competente. Si farà poi conoscere dal Parroco della parrocchia nel cui territorio realizzerà le proprie attività, inserendosi nel cammino pastorale delle diverse comunità, parrocchiali e diocesane, secondo la propria specificità.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE

ART. 14 – Patrimonio

- 14.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- contributi dei soci;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da associati e da terzi;
 - entrate derivanti da sponsorizzazioni;
 - entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero di attività diverse ai sensi dell'Art.6 del CTS;
 - contributi dalle associazioni colombariane;
 - contributi delle organizzazioni ispiratrici;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 14.2 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

15.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 16 - Bilancio preventivo

16.1 Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre il Presidente predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 17 - Bilancio consuntivo

17.1 Per ciascun anno solare, il Presidente predispone un bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente.

17.2 È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale.

17.3 Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere predisposto almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, salvo ragioni oggettive previste dalla normativa e comunque non oltre il 30 maggio.

17.4 Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18 - Libri sociali

- 18.1 L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.
- 18.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 19.1 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all' art. 8. In tal caso , il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa decisione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
- 19.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII - RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'

ART. 20 - Disposizioni circa la responsabilità

- 20.1 Gli organi dirigenti dell'Associazione rispondono unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
- 20.2 I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.
- 20.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 21 - Conflitto di interessi e incompatibilità

- 21.1 . Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale e di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata sono incompatibili con altre cariche

esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con l'associazione.

21.2 Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo, nonché con qualsiasi incarico consultivo, di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la sospensione dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.

21.3 Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

21.4 L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

21.5 Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo 12 mesi l'associato sospeso può rientrare nei comitati direttivi dei quali faceva parte.

ART. 22 - Titolarità e tutela dei dati

22.1 L'Associazione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

22.2 Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE

ART. 23 - Politiche di genere e Pari opportunità

23.1 Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere escluso di principio dall'associazione e/o dagli organi di amministrazione.

23.2 Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.

23.3 La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione del Comitato Direttivo.

23.4 Pertanto è istituito, l'osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - Cambio di sezione nel registro unico nazionale

24.1 La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

ART. 25 – Rinvio

25.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile nonché dal Diritto Canonico in materia di associazioni private di fedeli.

25.2 In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.